
Allegato 3 Elenco dei contributi dell'UFAM per la protezione del bestiame

Stato 16. aprile 2024

Elenco dei contributi dell'UFAM per le misure di protezione del bestiame integrate con i provvedimenti urgenti per l'estate alpestre 2024. I contributi vengono versati nell'ambito dei crediti approvati dall'Assemblea federale.

Le misure concernenti la protezione del bestiame e degli apiari sono compiti che i Cantoni o terzi adottano di loro iniziativa. L'UFAM promuove dette misure mediante contributi finanziari (art. 10^{ter} cpv. 1 e 2 OCP). L'assegnazione dei contributi avviene come segue:

- (I) **Contributi per le misure di cui all'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. a e c OCP:** si tratta di misure concrete adottate da agricoltori o apicoltori, che inoltrano le domande direttamente ad AGRIDEA (con l'approvazione del Cantone). AGRIDEA esamina le domande e versa loro i contributi direttamente. I contributi forfettari riportati nella tabella corrispondono all'80 per cento dei costi stimati.
- (II) **Contributi per le misure di cui all'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. b OCP:** Le recinzioni per la prevenzione dei conflitti con cani da guardiania del bestiame sono gestite da AGRIDEA come in precedenza alla lettera b. Le relative domande possono essere presentate direttamente ad AGRIDEA. I contributi di sostegno per le misure di recinzione per ovini e caprini saranno finanziati nel 2024 tramite le "Misure temporanee ai sensi dell'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. d OPAn". I contributi di sostegno per le misure di recinzione di altri animali vengono elaborati dall'UFAM caso per caso, su richiesta dei Cantoni e d'intesa con l'UFAM, secondo i contributi di cui alla lettera b.
- (III) **Contributi per le misure di cui all'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. d OCP:** si tratta di misure supplementari adottate dai Cantoni se le misure secondo le lettere a–c si rivelano insufficienti o inadeguate. Il Cantone inoltra le relative domande direttamente all'UFAM (previo accordo con lo stesso), il cui contributo massimo ai costi indicato nella tabella non può in linea di principio essere superato. L'UFAM rimborsa l'80 per cento dei costi sostenuti dai Cantoni.
- (IV) **Contributi per le misure di cui all'art. 10^{ter} cpv. 2 OCP:** si tratta di lavori di pianificazione sostenuti dai Cantoni, utili all'impiego corretto delle misure di protezione del bestiame. I dettagli sono disciplinati nel quadro di un accordo.

Misura	Contributo attuale dell'UFAM (CHF)	Spese *
Misure di cui all'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. a OCP		
Detenzione e impiego di «cani da protezione delle greggi ufficiali» (CPG):		
Contributo generale per detentori	100.–/mese e CPG	–
Contributo per l'impiego durante l'estivazione	Alpeggi con bestiame minuto (ovini, caprini): • sorveglianza permanente: 2000.–/alpeggio • pascoli da rotazione/ pascoli permanenti: 500.–/alpeggio Alpeggi di bovini e alpeggi misti: 500.–/alpeggio	–
Allevamento, importazione e formazione di «cani da protezione delle greggi ufficiali» (CPG):		
Contributo per riproduttore	70.–/mese e cagna 35.–/mese e maschio	–
Partecipazione del detentore a prove di allevamento ed esami attitudinali	250.–/giorno di esame	(1)
Monta all'estero di una cagna (tassa di monta al proprietario del maschio)	max. 500.–/monta di una cagna	(1), (3)
Contributo per cucciolata CPG	3500.–/cucciolata di 1–3 cuccioli 7500.–/cucciolata di 4 o più cuccioli	–
Contributo per l'importazione (costi per l'acquisto di un CPG)	max. 600.–/cucciolo max. 2500.–/adulto	(1), (3)
Contributo per la formazione I: contributo forfettario (dal 4° al 15° mese di vita)	200.–/mese e CPG	–
Contributo per la formazione II: contributo per la «verifica di idoneità all'impiego dei CPG ufficiali (VII)» a formazione avvenuta	1500.–/VII superata	(2), (3)
Contributo per la rieducazione di CPG (max. 6 mesi)	250.–/mese e CPG	–
Misure di cui all'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. b OCP		
Recinzioni per la protezione del bestiame in zone SAU e durante l'estivazione per ovini e caprini:		
Le recinzioni di protezione del bestiame nella SAU e durante l'estivazione sono indennizzate tramite importi forfetari per le singole aziende di base e di estivazione (regola vigente nel quadro delle «Misure temporanee 2024» del presente allegato).		
Recinzioni per la protezione del bestiame in zone SAU e durante l'estivazione per altri animali (camelidi del Nuovo Mondo, cervi, suini ecc.)		
Potenziamento dell'elettrificazione	1.00/metro	
Manutenzione in condizioni difficili (zone in forte pendenza)	0.50/metro	
Limite di spesa per azienda («impianto, rafforzamento, manutenzione»)	Limite di spesa per 5 anni: 10 000. –/azienda	
Recinzioni volte a gestire i conflitti con CPG:		
Recinzioni / cancelli volti a prevenire i conflitti con CPG	80 % delle spese per l'acquisto del materiale Limite di spesa per 5 anni: 2500.–/azienda	–
Misure di cui all'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. c OCP		
Recinzioni di protezione per le api:		
Recinzioni intorno protezione agli apicoltori:	80 % delle spese per l'acquisto del materiale Limite di spesa per 5 anni: 1000. –	–
Misure di cui all'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. d OCP (previo accordo con l'UFAM)		
Kit d'emergenza (con materiale per la recinzione):		
Materiale per la recinzione di proprietà del Cantone (per l'impiego in situazioni d'emergenza)	max. 5000. –/kit	–

Detenzione e impiego di CPG cantionali		
Detenzione di CPG cantionali (cani impiegati secondo il programma cantonale di protezione del bestiame)	100.–/mese e CPG	–
Contributo per l'impiego di CPG cantionali nella regione d'estivazione:	Alpeggi con bestiame minuto (ovini, caprini): • sorveglianza permanente: 2000.–/alpeggio • pascoli da rotazione/pascoli permanenti: 500.–/alpeggio Alpeggi di bovini e alpeggi misti: 500.–/alpeggio	–
Misure supplementari dei Cantoni		
Misure supplementari di protezione del bestiame:	80 % delle spese per l'acquisto del materiale	
Misure temporanee di cui all'art. 10^{ter} cpv. 1 lett. d OCP, finanziato con il credito supplementare per il 2024 (previo accordo con l'UFAM)		
Complemento al «kit d'emergenza con materiale di recinzione» destinato ai Cantoni:		
Descrizione: Il Cantone può integrare il kit d'emergenza regolare (materiale di recinzione) con altri materiali (misure d'emergenza per la protezione del bestiame).		
Materiale dissuasivo contro i grandi predatori (spray urticante, tiri di avvertimento, alarmguard)	80 % dei costi, max. 5000. –	–
Materiale di comunicazione per il coordinamento (apparecchi radio)	80 % dei costi, max. 1000. –	–
Materiale tecnico di proprietà del Cantone per l'esecuzione della LCP nell'ambito dei grandi predatori e della protezione del bestiame (droni per il monitoraggio di misure di protezione del bestiame e per la ricerca di predazioni; termocamere come pure foto- e videotrappole per l'osservazione di grandi predatori che causano danni)	80 % dei costi, max. 6000. –/drone max. 7000. –/termocamera max. 250. –/fototrappole SMS	–
Alloggi mobili, completamente attrezzati per l'esecuzione della LCP (costruzioni mobili di proprietà del Cantone oppure noleggiati o di proprietà di terzi)	Acquisto: max. 20 000. –/alloggio Affitto: max. 4000.–/alloggio per 6 mesi (stagione)	–
Contributo forfettario per il trasporto di container abitativi (elicottero)	max. 2000. –/volo	–
Contributo forfettario per il trasporto di materiale d'emergenza (elicottero)	max. 250. –/volo	
Persone ausiliarie nell'ambito della protezione del bestiame:		
Descrizione: Le persone ausiliarie nell'ambito della protezione del bestiame sostengono i Cantoni nell'attuazione concreta di misure d'emergenza nell'ambito della protezione del bestiame sugli alpeggi. Si richiede un'assunzione secondo il Codice delle obbligazioni prima che l'attività lavorativa venga intrapresa.		
Assunzione da parte del Cantone: sostegno del Cantone nell'impiego di misure d'emergenza nella protezione del bestiame	L'UFAM si fa carico dell'80 % dei costi lavorativi. Aliquota massima di indennizzo (stipendio lordo secondo stipendio indicativo Zalp 2022): (1) persona ausiliaria priva di formazione/esperienza: max. 120.–/giorno (2) persona ausiliaria con formazione/esperienza: max. 195.–/giorno.	
Requisiti generali: età minima 18 anni, impiego regolare (AVS/IV, assicurazione contro gli infortuni). Il Cantone può esigere dalle persone ausiliarie una formazione in materia di protezione del bestiame.		
Contributi forfettari per il potenziamento* di recinzioni per pascoli destinati ad aziende di ovini e caprini:		
Descrizione: Un'azienda agricola o alpestre può essere sostenuta mediante un contributo forfettario valido 5 anni per il potenziamento di recinzioni per pascoli. Detto contributo può essere erogato alle aziende con piccoli ruminanti (ovini, caprini, capi di età superiore a 1 anno) situate nella superficie agricola utile (SAU) e durante l'estivazione e che hanno diritto ai pagamenti diretti. Il Cantone può richiedere all'UFAM il contributo forfettario corrispondente per l'azienda dopo aver completato una consulenza in materia di protezione del bestiame e indicando il numero dell'azienda (numero BDTA). È esclusa la possibilità di un doppio finanziamento. Le aziende che nel 2022 o 2023 hanno ricevuto contributi forfettari per il potenziamento di recinzioni sono escluse dai contributi per il 2024. Le aziende che a partire dal 2019 hanno ricevuto contributi per il potenziamento di recinzioni devono detrarli dai contributi forfettari per il 2023. Una volta ricevuto l'importo, all'azienda non vengono più concessi contributi per il potenziamento di recinzioni per la protezione del bestiame per i quattro anni successivi.		
Dimensione dell'azienda	Contributo forfettario per azienda, a seconda della zona e per 5 anni (tetto massimo di spesa)	–
Azienda di base con al massimo 20 capi	Zona di pianura e collinare: 900. – Zona di montagna I e II: 3600. – Zona di montagna III e IV: 4500. –	

Detenzione e impiego di CPG cantionali		
Azienda die base con 21–60 capi	Zona di pianura e collinare: 1600. – Zona di montagna I e II: 6000. – Zona di montagna III e IV: 7500. –	
Azienda die base con più di 60 capi	Zona di pianura e collinare: 2000. – Zona di montagna I e II: 8000. – Zona di montagna III e IV: 10 000. –	–
Aziende d'estivazione con al massimo 300 capi	3000.–	–
Aziende d'estivazione con più di 300 capi	5000.–	–
* Per potenziamento di recinzioni si intende la posa di reti elettrificate per pascoli alte almeno 105 cm o, in caso di recinzioni non elettrificate, di fili elettrificati supplementari (fili metallici di fissaggio e protezione antiscavalamento) posti a un'altezza massima di 20 cm o 105 cm.		
Compenso per il foraggiamento in caso di discesa anticipata dall'alpeggio a seguito di danni causati dal lupo o dall'orso:		
Descrizione: Quando un Cantone approva una discesa anticipata a causa di grandi predatori, i proprietari di bestiame da reddito ricevono un compenso per l'uso anticipato del foraggio invernale nella loro azienda di base. La condizione è che l'azienda d'estivazione sia stata colpita direttamente dai danni causati dal grande predatore. Alla domanda destinata all'UFAM devono essere allegati la conferma dei danni causati dai grandi predatori (ufficio cantonale della caccia) e l'accordo del Cantone per una discesa anticipata dall'alpeggio (ufficio cantonale dell'agricoltura). I Cantoni calcolano l'importo dei contributi per il foraggio tenendo conto dei giorni persi sull'alpeggio, del numero di animali da reddito trasferiti anticipatamente a valle e del loro consumo medio di foraggio. Prezzo di riferimento del fieno secondo l'Associazione svizzera dei negozianti di paglia e foraggio (Schweizerischer Raufutterverband, SRV): CHF 32.–/dt agricoltura convenzionale, CHF 36.–/dt agricoltura biologica (stato: 17. novembre 2023). L'UFAM rimborsa ai Cantoni l'80 del valore foraggero calcolato. Nell'arco di cinque anni, un'azienda alprestre può beneficiare del contributo per il foraggio al massimo per due anni.		
Contributo per il foraggiamento in caso di discesa anticipata	Rimborso UFAM, 80 % del valore foraggero calcolato	–
Questo elenco è esaustivo.		
Misure di pianificazione di cui all'art. 10^{ter} cpv. 2 lett. a e b OCP (previo accordo con l'UFAM)		
Pianificazioni del paesaggio cantionali:		
Pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e caprini (previo accordo con l'UFAM)	max. 80 % dei costi di pianificazione	–
Pianificazione cantonale della rete di sentieri per quanto concerne la gestione dei conflitti con CPG (previo accordo con l'UFAM)	max. 80 % dei costi di pianificazione e attuazione	–
Pianificazione della prevenzione dei danni causati dagli orsi (previo accordo con l'UFAM)	max. 80 % dei costi di pianificazione	–
Pianificazione della singola azienda relativa alla prevenzione degli infortuni con CPG ufficiali:		
Perizia SPIA sulla prevenzione di conflitti e infortuni con CPG ufficiali per le aziende di base e alprestri (contributi forfettari IVA esclusa)	Perizia A: 500. – Perizia B: 1500. – Perizia C: 2500. – Perizia D: 3500. – Perizia E: 4500. – Perizia F: 5500. –	(1)
Eventuali pianificazioni supplementari dei Cantoni:		
Eventuali lavori di pianificazione supplementari previo accordo con l'UFAM	max. 80 % dei costi di pianificazione cantionali	–

* Categorie di spesa:

(1) uso dell'auto senza rimorchio = 0.70 CHF/km;

(2) uso dell'auto con rimorchio = 1.00 CHF/km;

(3) contributo forfettario quotidiano per persona CHF 500. –/giorno.